

accademici agli ufficiali medici di complemento.

« Dopo minuto ed attento esame della complessa quistione, questo Ministero, facendo anche tesoro della esperienza della Commissione sanitaria incaricata dell'esame dei titoli dei detti ufficiali, concretò le norme contenute nella circolare 734 del dicembre ultimo scorso.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Buccelli ed altri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritengano opportuno estendere la concessione fatta ai militari in zona di guerra iscritti alla Università (di potere usufruire di licenza) anche agli altri studenti militari che si trovano in zona di guerra, o, almeno, agli studenti che, per ragioni di servizio, non ottennero prima una licenza a tale scopo.

« Rilevano gli interroganti la stridente contraddizione dell'esclusione dalla detta concessione di quei militari che, per ferite portate, o per malattie contratte in zona di guerra, furono passati a servizi sedentari ».

RISPOSTA. — « Nessuna contraddizione esiste fra il trattamento fatto ai militari della zona di guerra e quello fatto ai militari della zona territoriale, per quanto concerne la concessione di licenze per sostenere esami.

« Infatti, come le autorità militari motivate così quelle territoriali hanno facilità di concedere, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze ai militari studenti per sostenere esami, sia presso le Università, sia presso le scuole medie e normali.

« Tali licenze però non debbono oltrepassare complessivamente la durata della licenza annuale stabilita per i militari (15 giorni a quelli della zona di guerra, 10 giorni a quelli della zona territoriale); e perciò appunto questo Ministero interessò suo tempo quello dell'istruzione pubblica ad impartire opportune disposizioni ai capi d'Istituto e d'Università, perchè gli esami degli studenti militari siano regolati in modo da permettere il ritorno di questi al lavoro nel più breve termine possibile.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Caccialanza ed altri. — *Al ministro delle Finanze.* — « Per sapere se non creda chiarire il contenuto dell'allegato H del decre-

to luogotenenziale 16 novembre prossimo passato nel senso che la mancata trascrizione degli atti di divisione ereditaria non importa, oltre l'applicazione dell'articolo 4, anche le conseguenze previste dall'articolo 1942 Codice civile ».

RISPOSTA. — « L'allegato H del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, ha carattere fiscale ed è promulgato in virtù dei poteri straordinari: nulla quindi può innovare quanto alle conseguenze giuridiche della omessa trascrizione come sono stabilite nel Codice civile; onde il sistema fissato nell'articolo 1942 del Codice civile nell'interesse delle parti e dei terzi rimane immutato. Difatti il provvedimento di cui è questione non pone l'obbligo della trascrizione a carico delle parti interessate, ma dell'ufficiale pubblico; se questi le ometta, soggiace alla soprattassa; ma la omissione non può pregiudicare il diritto degli interessati di provvedervi di proprio conto in qualsiasi tempo agli effetti non fiscali, ma puramente civili.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DANIELI ».

Cagnoni. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Circa il servizio d'ispezione in risaia durante l'imminente raccolta agricola e stagionatura del riso ».

RISPOSTA. — « Anche quest'anno, come di consueto, è stato disposto per un servizio d'ispezione durante la monda del riso, nelle provincie risicole di Alessandria, Novara, Pavia, Milano, Mantova, Verona, Rovigo e Bologna. Esso ha durato dal maggio al luglio ed è stato eseguito da apposito incaricato, coadiuvato da buon numero di agenti forestali.

« Tale servizio è terminato con la stagione di monda e si attende di conoscerne i risultati, dalla relazione, che si sta elaborando e che sarà pubblicata.

« L'ispezione medesima non è stata prolungata al periodo della raccolta del riso, nè in questo, nè in alcuno dei precedenti anni, prima di tutto perchè la maggior parte delle disposizioni di legge, sulla cui esecuzione devono vigilare gli organi incaricati della ispezione, riguardano specialmente i lavori di mondatura in risaia (capo II della legge); poi perchè finora non era stata segnalata a questo Ministero la necessità di uno speciale servizio di vigilanza, durante il raccolto e la stagionatura del riso, e soltanto in questi ultimi giorni